



COMUNE DI OGLIANICO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 09.12.2024

INDICE

	Pag.
PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Finalità	2
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	3
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	
Art. 5 - Titolare del trattamento	3
Art. 6 - Responsabile del trattamento	4
Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	4
Art. 8 - Nomina di persone autorizzate al trattamento	4
Art. 9 - Assistenza tecnica e Manutenzione impianti	4
Art. 10 - Condivisione impianti di videosorveglianza con altre forze di Polizia	5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	5
Art. 12 - Obblighi degli operatori	5
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta	5
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	
Art. 14 - Diritti dell'interessato	6
SICUREZZA DEI DATI, LIMITI UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI	
Art. 15 - Sicurezza dei dati	6
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati	6
Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	6
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	7
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	
Art. 19 - Comunicazione	7
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	
Art. 20 - Tutela	7
Art. 21 - Modifiche regolamentari	7

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, **attivato** nel territorio urbano del Comune di Oglianico.
2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato tramite tale tipo di impianto e per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Oglianico, avvenga, previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, e che siano adottate idonee misure di sicurezza e preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), dal D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video di European Data Protection Board (EDPB). Si rinvia altresì alla Direttiva U.E. 2016/680 recepita con D. Lgs 51 del 18/05/2018.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o insieme di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, il raffronto, la consultazione, l'uso, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, l'eventuale diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Oglianico cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per **"persone autorizzate"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza"**, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- h) per **"interessato"**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m) per **"sala di controllo"** le stanze ed i locali che contengono gli apparati per la visualizzazione delle registrazioni e gli apparati contenenti le registrazioni stesse;
- n) per **"GDPR"** o **"Regolamento UE"** il Regolamento U.E. 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation);
- o) Per **"Garante"** il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla Legge del 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Oglianico. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del d. Lgs 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
 - d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico;
 - g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
3. L’uso dei dati personali nell’ambito delle finalità sudette non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (GDPR art. 6 paragrafo 1 lettera e)).
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l’irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada.

ART. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Oglianico si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; limitazione delle finalità; necessità e proporzionalità dei trattamenti rispetto le finalità e minimizzazione dei dati, sanciti dal GDPR.
4. In attuazione dei principi di liceità e limitazione delle finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Oglianico esclusivamente per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (GDPR art. 6 paragrafo 1 lettera e)) e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità e minimizzazione dei dati, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Oglianico è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Oglianico è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Sindaco, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua la tenuta dei registri e le valutazioni di impatto richieste dal Regolamento UE;
 - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza (se presenti) ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

ART. 6 - Responsabile del trattamento

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, il Titolare individua la Polizia Municipale come area competente per il trattamento dei dati. Il Sindaco ha anche la funzione di Responsabile servizio associato di Polizia Locale.
2. Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Al responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle sale di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni (se presenti);
 - d) collaborare per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

ART. 7 – Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza in sala di controllo

1. La sala di controllo, dove sono presenti monitor che permettono la visualizzazione di quanto ripreso dalle telecamere fisse, è l'ufficio del Sindaco. L'accesso e la visualizzazione sono consentiti solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico. Eventuali accessi di persone diverse nell'ufficio del Sindaco avviene sempre sotto il controllo di personale comunale ed in ogni caso i monitor del sistema di videosorveglianza sono spenti e protetti da password.
2. Può essere autorizzato all'accesso al sistema di videosorveglianza in sala di controllo solo personale addetto a servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, come la ditta individuata per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (se presente) per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o la ditta individuata come sistemista esterno, se necessario.
3. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso al sistema in sala di controllo.

ART. 8 – Nomina di persone autorizzate al trattamento

1. Il responsabile, designa e nomina persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza con impianti fissi nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale e dell'ufficio Tecnico.
2. Le persone autorizzate andranno nominate tra le persone dell'Ufficio Polizia Municipale in servizio e dell'Ufficio Tecnico.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

- ~~a)4.~~ In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- ~~4.5.~~ Il Responsabile del trattamento vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato il trattamento.
- ~~5.6.~~ Nell'ambito delle persone autorizzate al trattamento, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password per l'estrapolazione delle immagini.
- ~~6.7.~~ L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e al personale autorizzato. Il responsabile ed il personale i saranno dotati di password di accesso, prevista dal sistema in uso.

ART. 9 - Assistenza tecnica e Manutenzione impianti

Ai soggetti esterni al Comune di Oglianico (se presenti) e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditta per la manutenzione impianto), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

ART. 10 - Condivisione impianti di videosorveglianza con altre forze di Polizia

Nello spirito di collaborazione tra Istituzioni deputate al controllo del territorio per la sicurezza pubblica, ai sensi della direttiva 558/2012 del Ministero dell'interno, Il Comune di Oglianico potrà effettuare un Protocollo di intesa con altre forze di Polizia per la gestione del sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nei successivi commi 7 ed 8;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2, lett. f), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere fisse degli impianti di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici ed immobili, del territorio urbano, in conformità alla normativa vigente in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali.
- Le telecamere fisse di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video giorno e notte e sono collegate ad un sistema di archiviazione di tipo digitale.
- Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- I segnali video delle unità di ripresa fisse saranno inviati presso la sala di controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.
- L'impiego dei sistemi di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente regolamento.
- Le immagini videoregistrate da impianto di videosorveglianza fisso sono conservate per un tempo non superiore a 5 (cinque) giorni successivi alla rilevazione, presso la sala di controllo.
- Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria le immagini videoregistrate da impianto di videosorveglianza fisso utili potranno essere estratte e trasferite su supporto informatico entro i 5 giorni, onde evitarne la cancellazione automatica, trasmesse

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 +
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione
dopo: 0,63 cm + Imposta un rientro di: 0,63 cm

all'autorità giudiziaria o in alternativa custodite in cassaforte dal Responsabile della Polizia Municipale per il tempo strettamente necessario, trasferite alle Forze dell'ordine o distrutte definitivamente, registrando l'operazione.

ART. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dal responsabile del trattamento o da persona appositamente autorizzata.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Oglanico in ottemperanza a quanto disposto dall'art 13 del GDPR e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video di European Data Protection Board (EDPB) si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente di avvertimento, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere su cui sono riportate, ad esempio, i seguenti dati: le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento.
2. Il Comune di Oglanico, nella persona del Sindaco, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 16 del presente regolamento, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR, se applicabili, tramite semplice comunicazione al Titolare.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una lettera al Titolare del trattamento del Comune di Oglanico, Via Roma 1, 10080 Oglanico (TO) o una e-mail pec all'indirizzo e-mail: sindaco.oglianico@pec.it. Le richieste saranno inoltrate al Titolare ovvero al Sindaco in carica ed al responsabile del trattamento dei dati competente ovvero al Responsabile della Polizia Municipale e visionate dal responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato dal Comune di Oglanico.
L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy tramite raccomandata A/R (indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

SICUREZZA DEI DATI, LIMITI UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, commi 7 e 8. L'utilizzo di server per la conservazione delle immagini riprese dalle telecamere fisse impedisce di rimuovere facilmente il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
2. Le misure di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designate persone autorizzate o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione avviene tramite una rete privata, non connessa a Internet.

ART. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

ART. 17 - Aggiornamento elenco impianti

L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A è demandato al dirigente responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 6, sulla base di provvedimenti ricognitivi di Giunta comunale.

ART. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Oglianico a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
4. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 confermato nel D. Lgs 101/2018 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, confermati nel D. Lgs 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.
3. Il presente regolamento (e le sue successive modificazioni) è tenuto sempre a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune.

ART. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.